



CITTA' DI NOTO

Patrimonio dell'Umanità



COMUNICATO SALDO TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015

IUC Imposta Unica Comunale

La Legge 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (IUC).

La IUC è composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; dal tributo per i servizi (TASI) destinato alla copertura dei costi per i servizi indivisibili e dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Immobili soggetti alla TASI nel Comune di Noto

Sono soggetti al tributo tutti i fabbricati (ivi compresi abitazioni principali ed immobili strumentali) ed aree edificabili.

Base imponibile

La TASI si calcola applicando al valore dell'immobile l'aliquota deliberata annualmente dal Comune.

- La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 e successive integrazioni e modificazioni;
- Per le aree edificabili, la base imponibile è data dai valori approvati con delibera consiliare n. 73/2004 e successive rivalutazioni ISTAT;
- La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 14 del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
- Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al capoverso precedente.

Soggetti passivi TASI

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
Il tributo deve essere versato nella misura del 20% dal detentore dell'immobile a qualsiasi titolo (locazione, comodato ecc); nella restante misura dell'80% dal proprietario ovvero dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull'unità immobiliare.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Per gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) il tributo TASI è corrisposto in misura ridotta di due terzi.

Per l'anno 2015 rimangono in vigore le aliquote di cui alla delibera di C.C. n. 54 dell'8-9-2014.

Aliquote TASI

<i>Tipologia immobile</i>	ALIQUOTE TASI ‰
Abitazione principale (esente IMU)	1,00
Abitazione principale (categorie A1, A8, A9)	1,00
Immobili strumentali (esenti IMU)	1,00
Tutti gli altri immobili	1,00
Aree fabbricabili	1,00

MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO

La TASI per l'anno 2015 deve essere corrisposta come segue:

· ACCONTO pari al 50% dell'imposta entro il 16 giugno 2015;

· **SALDO pari al restante 50% entro il 16 dicembre 2015.**

Il tributo non va versato qualora lo stesso sia inferiore ad € 2,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

Il versamento deve essere effettuato in autoliquidazione con modello F24, utilizzando i codici tributo approvati dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.46/E e 47/E del 24 aprile 2014.

Principali codici tributo:

CODICE TRIBUTO	DENOMINAZIONE
3958	TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.
3959	TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.
3960	TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.
3961	TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.

PORTALE DEL CITTADINO PER I TRIBUTI (INFORMAZIONI, CALCOLO, DENUNCE)

Dal sito istituzionale del Comune di Noto (www.comune.noto.sr.it) attraverso l'iscrizione è possibile accedere al servizio "Portale per il cittadino – Fiscalità Locale Partecipata" che permette di ottenere i dati degli immobili in modo automatico, semi-automatico o manuale per effettuare il calcolo on line della TASI, compilare e stampare il relativo Mod. F24.

Gli iscritti per problematiche inerenti il portale "Fiscalità Locale Partecipata", potranno inviare una e-mail all'indirizzo assistenza@portaleperilcittadino.it. Per ulteriori informazioni sulla gestione del tributo possono rivolgersi all'Ufficio Tributi Comunale.

ATTENZIONE: il contribuente registrato, oltre la TASI, può gestire i rimanenti tributi IUC (IMU e TARI) di sua competenza.

Noto,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II
Rag. Gaspare Dato

IL SINDACO
Dr. Corrado Bonfanti